

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE *Happy Schicco*

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita nel rispetto del D. Legs. 117/2017, del Codice Civile l'associazione denominata Happy Schicco.

L'associazione non ha fini di lucro, inteso anche come divieto di distribuire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.

L'associazione ha sede in Granarolo dell'Emilia e può costituire proprie sedi anche in altre località.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2 (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D. Legs. 117/2017, del Codice Civile e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi particolari.

ART.3 (Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

ART.4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti.

ART.5 (Finalità e attività)

L'associazione si propone di promuovere, sostenere e collaborare a iniziative ricreative e sportive, in particolare sul territorio di Granarolo dell'Emilia.

L'attività principale a cui l'associazione è dedita, riguarda il memorial "Happy Schicco", a carattere prevalentemente sportivo.

L'Associazione è aperta all'adesione e al contributo di cittadini, imprese, istituzioni ed altre associazioni.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Per il raggiungimento dei fini associativi potrà:

- a) raccogliere fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico;

b) ricevere contributi da parte di privati ed enti di qualsiasi tipo.

ART.6

(Ammissione)

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che abbiano presentato domanda di ammissione all'associazione e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

Il socio che intenda recedere dall'Associazione, potrà farlo in qualunque momento mediante comunicazione scritta, con effetto dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione.

L'associato può essere escluso dall'Associazione a seguito di delibera dell'Assemblea dei soci, se il suo comportamento personale e associativo lede agli scopi associativi.

I soci esclusi possono avanzare ricorso alla decisione assunta, in occasione della prima Assemblea utile, sia essa ordinaria che straordinaria.

Nei casi di recesso e di esclusione non spetta alcuna restituzione o liquidazione della quota d'iscrizione.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

ART.7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

E' esclusa ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci avranno diritto ad usufruire di tutti i servizi e le iniziative culturali, sportive e spettacolistiche che rientrino nei fini istituzionali dell'associazione.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua la cui misura è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione: su deliberazione del consiglio direttivo può essere prevista l'associazione gratuita.

La quota non è trasmissibile e non è rivalutabile.

ART.8

(Gli organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

ART.9

(L'assemblea)

L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo con preavviso di almeno 30 giorni, si riunisce presso la sede legale od in altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione può essere inviato anche tramite posta elettronica purchè si sia certi della ricezione dello stesso da parte del socio.

L'assemblea ordinaria dei soci si riunisce perlomeno una volta all'anno, nel primo semestre, per deliberare sul rendiconto finanziario e sul budget e su eventuali altri punti all'ordine del giorno iscritti su delibera del Consiglio direttivo o su richiesta di un minimo di cinque soci. Ciascun socio può rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti la sessione è rimandata a non più di dieci giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta.

L'assemblea, nella prima riunione, elegge tra i soci presenti un presidente. Delle assemblee vengono redatti sintetici verbali a cura di un incaricato fra il consiglio direttivo e conservati presso la sede dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione e possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo o su domanda di tanti soci che rappresentino perlomeno un decimo degli iscritti. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.10 (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri designati dall'Assemblea fra i propri componenti e dura in carica 3 anni.

Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo.

In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato il consiglio direttivo provvederà per cooptazione alla loro sostituzione. I consiglieri così eletti rimarranno in carica fino alla successiva assemblea ordinaria. La carica di consigliere è gratuita.

Il Consiglio direttivo realizza le iniziative deliberate dall'Assemblea dei soci in ordine all'attuazione degli scopi dell'associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a. redige i progetti di budget e rendiconto finanziario da sottoporre all'Assemblea
- b. stabilisce l'importo delle quote annue di associazione o la loro gratuità
- c. assume tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione dei fini statutarî.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su proposta del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno un quarto dei consiglieri.

ART.11 (Il Presidente)

Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo assieme agli altri componenti del Consiglio stesso.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il Presidente uscente può essere rieletto.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.12 **(Le risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni mobili
- contributi dei soci
- contributi di enti pubblici e privati
- donazioni e lasciti
- attività marginali di tipo commerciale o produttivo

Entro il mese di dicembre di ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo approva una proposta di budget e stabilisce l'entità o gratuità della quota per l'anno successivo.

Entro il mese di Aprile dell'anno successivo la proposta di budget, unitamente al rendiconto finanziario, è approvata dall'Assemblea in seduta ordinaria.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART.13 **(Scioglimento)**

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe.

ART.14 **(Disposizioni transitorie e finali)**

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente statuto si fa riferimento al codice civile e alle norme di legge vigenti in materia di associazionismo.